



Verbale n° 27 del 14/11/2018

### **Parere Dell'Organo di revisione**

Il giorno 13 del mese di Novembre dell'anno 2018, in separata sede, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Pisa, per esaminare la proposta di delibera n° 1682063 avente ad oggetto:  
- RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE – ANNO 2018, ex art. 20, Dlgs. 19/08/2016, n° 175 (TUSP);

Il Collegio dei Revisori

#### **VISTI**

- l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- l'art. 4, comma 2, del citato decreto consente il mantenimento delle partecipazioni in Società la cui attività sia:  
*“a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*  
*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*  
*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*  
*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*  
*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*
- l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel testo vigente, il quale disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede:  
*«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]*  
*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*  
*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*  
*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori*

*superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*[...] 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...].»;*

- l'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 secondo cui alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- l'art. 27, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, introdotto dal decreto correttivo, recante una disciplina transitoria secondo cui: *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”.*

preso atto:

che le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione sono le sole partecipazioni detenute attraverso società controllate o organismi controllati dal Comune; infatti l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 175/2016 definisce *“«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;*

rilevato:

che l'odierno piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce nel solco già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche; la successione di tali disposizioni non interrompe la continuazione degli interventi avviati purché compatibili con l'evoluzione del quadro normativo;

dato atto quindi:

che, in base alle valutazioni già svolte ed alle decisioni assunte nel tempo, si trovano in fase di liquidazione le seguenti società partecipate (direttamente o indirettamente):

- Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
- Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l.
- Gea S.r.l.
- Valdarno S.r.l.
- Sviluppo Pisa S.r.l.

dato atto altresì:

che il Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. è soggetto a procedura fallimentare a seguito della Sentenza n. 76 del 26.11.2012 del Tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato il fallimento;

dato atto infine che:

per le motivazioni esposte nell'allegato "A", coerentemente con gli atti già assunti ed i procedimenti in corso, occorre addivenire alla dismissione delle partecipazioni nelle società di seguito elencate:

- Geofor Patrimonio S.r.l.
- Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.

Considerato:

che la scelta della modalità operativa di alienazione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate al Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs.175/2016;

ricordato

che le previsioni del presente piano sono soggette a revisione in occasione dei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, cui si dovrà procedere *in primis* nel 2019 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, così come previsto dall'art. 26, comma 11, dello stesso D.Lgs. 175/2016;

visti:

- il testo della proposta di delibera n° 1682063;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato in data 06/11/2018 dal Dirigente della Direzione Finanze – Provveditorato - Aziende, dott. Claudio Sassetti, nel quale si rileva l'assenza di riflessi sul patrimonio;
- il contenuto della Relazione Tecnica ex art. 20, dlgs 175/2016, datata 6/11/2018 (allegato B);
- il contenuto della relazione ex art. 20 c.4, dlgs 175/2016, datata 6/11/2018 (allegato C);
- la schema di Piano di razionalizzazione redatto secondo lo schema predisposto con delibera n°19 del 19/7/2017 della Corte dei Conti (allegato A);

il Collegio, per quanto di sua competenza, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera 1682063.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Graziano Bellucci

Luca Adelmo Lombardi

Claudio Bartali